



Comune di Montecorvino Rovella

Provincia di Salerno

Città dell'Astronomia e della Musica

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

DEL PATROCINIO COMUNALE

INDICE

Articolo 1	- Obiettivo
Articolo 2	- Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni
Articolo 3	- Soggetti beneficiari del Patrocinio
Articolo 4	- Procedura per la concessione dei Patrocini
Articolo 5	- Soggetto competente alla concessione di patrocinio
Articolo 6	- Criteri per la concessione del patrocinio
Articolo 7	- Concessione di patrocini in casi eccezionali
Articolo 8	- Ulteriori concessioni
Articolo 9	- Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni
Articolo 10	- Utilizzo dello stemma in relazione al Patrocinio
Articolo 11	- Pubblicizzazione del patrocinio
Articolo 12	- Altri enti pubblici patrocinatori
Articolo 13	- Sponsor privati
Articolo 14	- Responsabilità
Articolo 15	- Autorizzazioni
Articolo 16	- Entrata in vigore

ALLEGATI: - MODELLO DOMANDA

Articolo 1 — Obiettivo

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del *patrocinio*.
3. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche.

Articolo 2 — Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della Società Civile.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per patrocinio il sostegno con associazione di immagine ad una iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale alla stessa. In particolare il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari del Patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio dell'amministrazione Comunale:
 - a. associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio
 - b. altri organismi no profit
 - c. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
 - d. soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque non lucrative.
2. Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Articolo 4 – Procedura per la concessione dei Patrocini

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Sindaco, nella forma di cui all'allegato modulo, accompagnata da una relazione descrittiva dell'iniziativa, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. Il Sindaco, quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma precedente.

3. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (associazioni, società Istituzioni) o dal soggetto richiedente e contenere l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori dell'evento.

4. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Articolo 5 – Soggetto competente alla concessione di patrocinio

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco, sulla scorta di apposita istruttoria da parte del competente ufficio.

2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad una istanza per la erogazione di forme di sostegno economico, quest'ultima sarà valutata distintamente con riferimento ai criteri definiti nell'apposito regolamento per la concessione di contributi.

Articolo 6 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio avviene sulla base di valutazione condotta sui seguenti aspetti:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) interesse per la comunità locale, valutato sulla base di parametri dimensionali (numero potenziali fruitori);

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. Rassegne) o per attività programmate.

3. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.

Articolo 7 – Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio in deroga ai criteri di cui all'art. 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Montecorvino Rovella qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma dovrà contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Articolo 8 - Ulteriori concessioni

1. Qualora gli organizzatori ne facciano espressa richiesta, il soggetto competente alla concessione del patrocinio, può riconoscere nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari e previa istruttoria dell'ufficio competente:

- l'uso gratuito di spazi e aree pubbliche;
- l'eventuale esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni esclusivamente per il materiale divulgativo dell'iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio;
- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati all'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione.

Articolo 9 - Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Articolo 10 – Utilizzo dello stemma in relazione al Patrocinio

1. Il soggetto patrocinato deve utilizzare lo stemma del Comune di Montecorvino Rovella negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Articolo 11 — Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre — in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Montecorvino Rovella e la dicitura «**con il patrocinio del Comune di Montecorvino Rovella**».

2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Cultura e Turismo del Comune.

Articolo 12 — Altri enti pubblici patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di richiesta concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Articolo 13 — Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di richiesta concessione

Articolo 14 — Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

2. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 15 — Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, se dichiarato urgente il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.